Civile Ord. Sez. 6 Num. 7751 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 28/03/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 3[redacted] proposto da:

[redacted], elettivamente domiciliati in [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted], rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

BANCA [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted] presso Dott.

573/18

[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 724/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

FATTI DI CAUSA

1. — [redacted] convenivano in giudizio [redacted] Banca [redacted] succeduta a [redacted] originaria contraente, per sentire dichiarare in relazione al contratto denominato «4 You», sottoscritto dal maggio 2001, la nullità o l'annullamento dello stesso per violazione degli artt. 21, 23, 24 e 26 t.u.f., 27, 28 e 32 reg. Consob n. 11522/1998, ovvero per violazione degli artt. 1322, 1345 e 1325 c.c., o per violazione degli artt. 1427 c.c.; in subordine gli attori chiedevano dichiararsi la risoluzione del contratto ovvero di dichiararsi la declaratoria di inefficacia ex artt. 1469 bis ss. delle clausole vessatorie contenute nel regolamento pattizio; domandavano altresì la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto e il risarcimento del danno. Instava altresì perché si dichiarasse l'inefficacia della clausola penale inserita nel contratto e si accertasse la legittimità del recesso di esso attore.

Il Tribunale di Perugia respingeva le domande proposte.

2. — Nella resistenza della convenuta vittoriosa in prime cure — convenuta che aveva assunto la denominazione di Banca [redacted]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[redacted] —, la Corte di appello del capoluogo umbro si pronunciava sul gravame interposto da [redacted] e lo rigettava con sentenza pubblicata il 23 dicembre 2015.

3. — Contro quest'ultima sentenza ricorrono per cassazione [redacted] facendo valere due motivi. Resiste con controricorso Banca [redacted]. Sono state depositate le memorie ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1343 e 1325 c.c. per non avere il giudice rilevato che la fattispecie negoziale denominata «4 You» non sottende un interesse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. ed è perciò inefficace. Il motivo si fonda sul rilievo per cui il negozio in questione sarebbe un contratto atipico inidoneo, anche per contrasto con gli artt. 38 e 47 Cost., a superare il vaglio di meritevolezza previsto dall'art. 1322 c.c., e ciò in conseguenza del forte squilibrio delle obbligazioni che facevano capo ai contraenti, giacché il rischio era posto unilateralmente a carico del risparmiatore.

1.1. — Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), b), c), 23, comma 1 e comma 4, 24, comma 1, 25, comma 1, lett. c), e degli artt. 27, 28, 29 e 30 reg. Consob n. 11522/1998 in relazione alla declaratoria di annullabilità o risoluzione del contratto «4 You» per violazione degli obblighi posti dalle richiamate disposizioni a carico dell'intermediario finanziario, alla omessa evidenziazione del conflitto di interessi della banca e all'assenza di previsione del diritto di recesso dal contratto. Il motivo presenta un contenuto complesso e prospetta, in modo articolato, i diversi errori in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell'apprezzamento delle deduzioni del ricorrente. Vengono in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

particolare richiamate le difese svolte dall'istante nel corso del giudizio di merito, deduzioni afferenti: la violazione, da parte della banca, dei principi di correttezza, diligenza e trasparenza imposti dalla normativa di settore, oltre che delle regole di condotta desumibili dall'art. 1337 c.c.; la mancanza di autorizzazione scritta del cliente a che l'intermediario operasse in conflitto di interessi; la violazione dell'art. 30 t.u.f. circa la facoltà di recesso dell'investitore dal contratto negoziato fuori sede.

2. — E' fondato il primo motivo e ciò determina l'assorbimento del secondo.

Questa Corte, pronunciandosi ripetutamente sul prodotto finanziario denominato «4 You», è venuta consolidandosi intorno al seguente principio di diritto: «*Ai fini dell'art. 1322 c.c., comma 2, non integra un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 Cost., sulla tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo di durata ragguardevole all'investitore, destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto d'interessi*» (Cass. 20 settembre 2015, n. 19559; in senso conforme: Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900, non massimata; Cass. 29 febbraio 2016, n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3949, non massimata; Cass. 2 maggio 2016, n. 10942, non massimata; Cass. 23 dicembre 2016, n. 26948; Cass. 3 gennaio 2017, n. 37, non massimata; Cass. 19 luglio 2017, n. 17869, non massimata; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25630, non massimata; cfr. pure, con riferimento al contratto «My Way», caratterizzato da analoghi contenuti: Cass. 10 novembre 2015, n. 22950; Cass. 26 luglio 2016, n. 15409). In particolare — è stato osservato — nel «4 You», il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali è «radicalmente disatteso non dall'andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che poteva essere contenuto nel nucleo causale del contratto atipico in questione, ove accompagnato dalle cautele previste dal t.u.f. e dalla normazione regolamentare Consob, ma dal tessuto di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose» (così Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900 cit.).

Il suesposto principio è correlato alla regola, affermata da questa S.C., secondo cui i controlli insiti nell'ordinamento positivo relativi all'esplicazione dell'autonomia negoziale, coincidenti con la meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente e con la liceità della causa, devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli specifici interessi (Cass. 19 giugno 2009, n. 14343, richiamata, in motivazione, da Cass. 1 aprile 2011, n. 7557; a tale pronuncia fa rinvio anche la recente Cass. Sez. U.. 6 maggio 2016, n. 9140); e in proposito va pure ricordato che la stessa Corte costituzionale ha rimarcato i margini di intervento riconoscibili al giudice (seppure nel quadro dello scrutinio della nullità ex art. 1418 c.c., per contrasto con il precetto dell'articolo 2 Cost., avendo riguardo all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà), a fronte di clausole contrattuali che riflettano un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Corte cost. 21 ottobre 2013, n. 248).

Ha errato, dunque, la Corte di merito, nel disattendere la censura proposta contro la sentenza di primo grado e basata sulla non meritevolezza di tutela degli interessi implicati nell'operazione di cui trattasi.

3. — La sentenza è dunque cassata. La causa va conseguentemente rinviata alla Corte di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale